



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 32 del 23/01/2025

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione con bilancio finale depositato ai sensi dell'art. 40 del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 e ss. c.c., recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

Visto l'art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i. e il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 581/1995, in materia di istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 214 del 13/10/2010 di assegnazione dell'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 della L. 580/1993;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la L. 340/2000 e s.m.i., contenente "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

Visto l'art. 40 del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), ai sensi del quale, per favorire la cancellazione d'ufficio di società non più operative, il provvedimento conclusivo delle procedure disciplinate dal D.P.R. 247/2004, dall'art. 2490 co. 6 c.c. nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle Imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;

Visto l'art. 2492 c.c., che prevede il deposito del bilancio finale di liquidazione nel Registro delle Imprese da parte dei liquidatori della società e il diritto dei soci di proporre reclamo davanti al Tribunale nei 90 giorni successivi all'iscrizione del deposito;

Rilevato che la disposizione citata, in ordine a eventuali reclami, stabilisce che "entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese";

Visto l'art. 2495 c.c., modificato ai sensi dell'art. 40 co. 12 ter del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, a tenore del quale "Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere";

Considerato, dunque, che tale disposizione prevede l'obbligo a carico dei liquidatori di presentare istanza di cancellazione della società e che, decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2492 co. 3 c.c. (90 giorni dall'iscrizione del deposito presso il Registro delle Imprese) il Conservatore iscrive la cancellazione della società in mancanza di notizie della presentazione di reclami da parte del cancelliere;

Rilevato che, da verifiche condotte presso il Registro delle Imprese di Modena, è emerso che per le società di capitali in liquidazione di cui all'elenco allegato il liquidatore ha depositato il bilancio finale di liquidazione ma non ha richiesto la cancellazione della società;

Considerato che nei 95 giorni successivi all'iscrizione del deposito del bilancio finale di liquidazione delle società di cui all'elenco allegato non risultano reclami comunicati dal cancelliere;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento inviata ai liquidatori delle società di cui all'elenco allegato, con la quale è stato concesso il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di apposita pratica di cancellazione della società;

Rilevato che la predetta comunicazione è stata notificata mediante PEC (in presenza di un domicilio elettronico valido e attivo) o con raccomandata A/R per le imprese prive di PEC, nonché mediante pubblicazione all'Albo



camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 co. 3 della L. 241/1990, e sul sito internet della Camera di Commercio di Modena;

Visti gli esiti di tali notifiche e che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, per le società indicate nell'allegato elenco, pratiche di cancellazione né memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;

Effettuate le verifiche presso i pubblici registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni iscritti, come disposto dall'art. 40 co. 5 del D.L. 76/2020, e in particolare, presso l'Agenzia delle Entrate per i beni immobili, presso l'A.C.I. per i beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i beni mobili iscritti nell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto, nonché presso il Registro delle Imprese per le partecipazioni detenute in altre imprese iscritte;

Verificata, altresì, la cessazione della partita I.V.A. per le società indicate in elenco, come espressamente richiesto dall'art. 40 co. 5 del D.L. 76/2020, nonché l'eventuale presentazione di dichiarazioni fiscali negli ultimi 5 anni;

Considerato che, a conclusione delle verifiche condotte, è emerso che nel patrimonio di n. 1 società risultano beni immobili, n. 4 società risultano intestatarie di beni mobili iscritti presso il Pubblico Registro Automobilistico e n. 1 società detiene una partecipazione presso un'altra società;

Rilevato che per n. 8 società la partita IVA risulta ancora attiva e n. 1 società ha presentato dichiarazioni fiscali negli ultimi 5 anni;

Preso atto che è possibile adottare il provvedimento finale di cancellazione d'ufficio delle società indicate nell'elenco allegato, escluse n. 15 società per le quali non ricorrono i presupposti per procedere alla cancellazione ai sensi dell'art. 40 co. 5 del D.L. 76/2020;

Ritenuto che il provvedimento finale di cancellazione, in considerazione degli identici presupposti di fatto e di diritto, possa essere emanato in via cumulativa, con provvedimento plurimo destinato alle società indicate nell'elenco allegato;

Visto l'art. 32 co. 1 della L. 69/2009, in forza del quale la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate, e preso atto che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Modena è consultabile online in un'apposita sezione del sito internet;

Visti anche gli artt. 5 bis, 6 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale", secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Ritenuto che il provvedimento finale di cancellazione, al pari della comunicazione di avvio del procedimento, debba essere notificato esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo Camerale e sul sito internet della Camera di Commercio di Modena, considerato che le società indicate nell'elenco sono prive di domicilio digitale e che, trattandosi di posizioni inesistenti di fatto, risulterebbe antieconomico ricorrere alla notifica mediante raccomandata A/R cartacea;

Ritenuto che il provvedimento di cancellazione debba essere pubblicato all'Albo camerale per 7 giorni consecutivi, considerando tale termine congruo ai fini della conoscibilità del provvedimento e dell'eventuale proposizione di ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese;

d e t e r m i n a

-la cancellazione d'ufficio delle società di cui all'elenco [**Allegato A**];

-la notificazione del presente provvedimento alle società indicate nell'elenco allegato mediante pubblicazione nell'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi e, per la massima diffusione ed efficacia, nell'apposita sezione del Registro delle Imprese del sito internet della Camera di Commercio di Modena.

Ai sensi dell'art. 40 co. 7 del D.L. 76/2020, contro la presente determinazione, l'interessato può ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese, entro 15 giorni dalla notifica effettuata mediante pubblicazione all'Albo camerale.

avv. Stefano Bellei